

Ministero della giustizia
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

Contratto in forma pubblica amministrativa per la fornitura di insegne di qualifica per la Polizia penitenziaria, suddivisa in 4 lotti funzionali, con riserva da parte dell'Amministrazione di esercitare il diritto di opzione entro 36 mesi dalla stipula del contratto per un'ulteriore fornitura fino ad un massimo del 100% delle quantità dei singoli lotti.

Lotto __ CIG _____

L'anno duemilaventidue, il giorno ____ (____) del mese di _____, nei locali del Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, in largo Luigi Daga n. 2, Roma, avanti a me dott. _____, Ufficiale Rogante, delegato alla ricezione dei contratti nell'interesse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, sono presenti:

il dott. _____, nato a _____ il _____, dirigente penitenziario, in qualità di rappresentante dell'Amministrazione penitenziaria - domiciliato, agli effetti del presente contratto, nella sede dell'Amministrazione predetta;

e

il _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di _____ della ditta _____ con sede in _____ (____), come risulta dal _____ in data _____, documento che rimane depositato presso l'Amministrazione appaltante;
(di seguito "Impresa")

OPPURE

il _____, in rappresentanza dell'Impresa _____, con sede in _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle imprese di _____, codice fiscale e partita IVA _____, nella sua qualità di mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese tra, oltre la stessa, le seguenti mandanti:

- _____, con sede in _____, via _____ capitale sociale di Euro _____, iscritta al Registro delle imprese di _____ al n. _____, codice fiscale e partita IVA _____, in persona del legale rappresentante _____;
- _____, con sede in _____, via _____ capitale sociale di Euro _____, iscritta al Registro delle imprese di _____ al n. _____, codice fiscale e partita IVA _____, in persona del legale rappresentante _____;

OPPURE

il _____, in rappresentanza del consorzio _____, con sede in _____, via _____, iscritto al Registro delle imprese di _____ al n. _____, codice fiscale e partita IVA _____, per conto delle seguenti imprese consorziate:

- _____, con sede in _____, via _____ capitale sociale di Euro _____, iscritta al Registro delle imprese di _____

_____ al n. _____, codice fiscale e partita IVA _____, in persona del legale rappresentante _____;
- _____, con sede in _____, via _____
capitale sociale di Euro _____, iscritta al Registro delle imprese di _____ al n. _____, codice fiscale e partita IVA _____, in persona del legale rappresentante _____
(di seguito "Impresa")

Il comparente Sig. _____ dichiara di intervenire alla stipula e firma del presente contratto in nome e per conto dell'Impresa _____, a ciò debitamente autorizzato, in quanto _____ della stessa, come risulta dal certificato della _____ che si allega al presente contratto per farne parte integrante.

E' stato pertanto da me accertato, sulla base dei documenti presentati, che il Sig. _____ ha la piena facoltà di rappresentare e di impegnare legalmente l'Impresa.

Essi comparenti, della cui identità personale sono certo, dopo aver rinunciato, col mio consenso, all'assistenza dei testimoni, e

premesso:

che con provvedimento n. 15523.ID del 13 giugno 2022, questa Amministrazione ha disposto l'avvio della procedura di gara campionata aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento della fornitura di insegne di qualifica per la Polizia penitenziaria, suddivisa in 4 lotti funzionali, con riserva da parte dell'Amministrazione di esercitare il diritto di opzione entro 36 mesi dalla stipula del contratto per un'ulteriore fornitura fino ad un massimo del 100% delle quantità dei singoli lotti;

che in esecuzione di quanto precede, si è dato corso alla pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. _____ del _____ e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5 Serie Speciale, n. _____ del _____;

che sulla base della gara di appalto svoltasi in forma dematerializzata, su piattaforma messa a disposizione da CONSIP, l'Autorità di gara che ne ha presieduto le operazioni ha proposto in data _____ quale migliore offerente l'Impresa _____, la quale ha offerto un ribasso percentuale del ____% sul prezzo a base di gara, come riportato nell'offerta economica;

che la predetta Impresa ha partecipato alla procedura di gara avvalendosi dei requisiti _____ (*capacità economica-finanziaria e/o delle risorse tecniche/produttive/umane consistenti nelle attività di _____*) messi a sua disposizione dall'Impresa _____ con sede in _____ (*eventuale*);

che l'Amministrazione ha quindi ritenuto di aggiudicare l'appalto all'Impresa/RTI _____ con sede legale in _____ (____), giusta decreto di aggiudicazione del _____ prot. n. _____ avendo offerto un valore complessivo per la fornitura pari a euro _____ oltre Iva;

che in data _____ veniva comunicato ai partecipanti rimasti non aggiudicatari e all'impresa aggiudicataria l'emissione del predetto decreto di aggiudicazione della fornitura di cui trattasi, unitamente all'avvertenza che non si sarebbe potuto procedere alla stipula del contratto prima della scadenza del termine dilatorio previsto dall'art. 32, comma 9 del Codice;

che l'Amministrazione con ministeriale n. _____ del _____ nel comunicare all'impresa aggiudicataria l'efficacia dell'aggiudicazione, ha avviato la procedura per la stipula del contratto richiedendo alla stessa di presentare i documenti necessari;

che l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

che dovendosi, ora, addivenire alla stipula del contratto, le parti dichiarano il rispettivo codice fiscale, domicilio e indirizzo di posta elettronica certificata:

- **Ministero della giustizia – Dipartimento amministrazione penitenziaria** – Direzione generale del personale e delle risorse - codice fiscale 80252050580, Largo Luigi Daga, 2, PEC prot.dgpr.dap@giustiziacert.it in appresso denominato più brevemente "Amministrazione" ovvero "Stazione appaltante";
- Impresa _____ con sede legale in _____ (____) – codice fiscale _____ – Via _____ – CAP _____ – PEC: _____, in appresso denominata più brevemente "Impresa" ovvero "Fornitore";

Tutto ciò premesso

i comparenti, come innanzi costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che dichiarano parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Significato delle abbreviazioni

Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco descritto:

Codice o Codice dei contratti:	il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni;
Decreto semplificazioni:	il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120;
Decreto semplificazioni bis:	il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108;
Codice Civile o CC:	il Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e ss.mm.ii;
D.M. 49/2018:	il Decreto 7 marzo 2018 n. 49 – Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione;
Linee guida ANAC n.3:	Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni – approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1007 dell'11 ottobre 2017.

Articolo 2 - Valore delle Premesse, degli Allegati e Disciplina applicabile

Le Premesse e tutti gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Contratto:

- Patto di integrità;
- Capitolato tecnico;
- Offerta tecnica presentata dall'impresa;

- Cronoprogramma delle fasi di lavorazione
- Disciplinare di gara (non materialmente allegato)

Resta inteso che, in caso di contrasto tra le norme contenute nei documenti allegati e quelle del presente Contratto, si intenderanno applicabili esclusivamente le disposizioni che garantiscono un regime più favorevole per l'Amministrazione.

L'esecuzione del presente Contratto è, dunque, regolata:

- dalle clausole del presente documento e dai relativi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e il Contraente;
- dalle disposizioni emanate con riferimento alla normativa di settore, ivi comprese le norme UNI rese obbligatorie con decreti emanati anteriormente alla data del Contratto, ovvero, che, pur non essendo state ancora rese obbligatorie, siano state già concordate alla data anzidetta;
- dalle Specifiche tecniche poste a base della gara di appalto, di cui il Fornitore ha preso piena ed esauriente conoscenza;
- dal Codice dei contratti;
- dal codice civile;
- dal DM 49/2018;
- dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti ancora vigenti;
- dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- dalla legge 13 agosto 2010, n. 136;

Articolo 3 - Oggetto del Contratto

Il/La dott. _____ nell'accennata qualità di rappresentate dell'Amministrazione, conferisce al _____, che accetta in nome e per conto dell'impresa _____ da Lui/Lei rappresentata, l'appalto per la fornitura di distintivi di qualifica _____, avente i requisiti tecnici conformi a quelli riportati nel Capitolato tecnico, che consta di n. ____ pagine, allegato al presente contratto che ne costituisce parte integrante.

Articolo 4 - Importo del contratto

Il prezzo complessivo dell'intera fornitura è pari a euro _____ (_____) esclusa IVA.

Resta convenuto che il prezzo contrattuale rimarrà fisso e invariato anche nel caso in cui intervengano variazioni di prezzo di listino al momento della consegna della fornitura e fatto salvo quanto previsto al successivo art. 27 (Revisione dei prezzi).

Articolo 5 - Regime IVA

Il presente contratto, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, è soggetto a IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi della normativa vigente. Alla fornitura in argomento sarà applicata l'aliquota IVA nella misura del 22%.

Articolo 6 - Tempi di esecuzione e consegna

I tempi di esecuzione e consegna non possono superare il termine complessivo di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data della PEC con la quale

L'Amministrazione comunica l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ferma restando la facoltà, per l'Amministrazione, di disporre l'esecuzione anticipata del contratto.

Entro i termini fissati di cui sopra il fornitore dovrà, previ accordi diretti con la Direzione del S.A.D.A.V., procedere alla consegna della fornitura presso la sede del S.A.D.A.V. stesso sita in Roma – Via Bartolo Longo 78 – CAP 00156 – tel. 06417271, dandone comunicazione a questa Stazione appaltante e al RUP, all'indirizzo PEC prot.dgpr.dap@giustiziacert.it ovvero ufficio2.dgrisorse.dap@giustiziacert.it.

Il RUP, personalmente, ovvero tramite interposta persona, provvederà ad accertare con ogni mezzo, l'effettiva consegna e il rispetto delle quantità e dei termini prescritti ed a emettere il Certificato di ultimazione delle prestazioni.

Il decorso dei predetti termini è sospeso dal 5 al 31 del mese di agosto, salvo accordi diversi tesi a ridurre i tempi di sospensione.

Successivamente all'emissione del predetto Certificato di ultimazione, il RUP informerà la Stazione appaltante, l'Impresa e il verificatore (collaudatore) incaricato perché vengano avviate entro 20 giorni dalla predetta comunicazione, le operazioni di verifica della conformità.

Tutte le operazioni relative all'approntamento e alla consegna sono a totale cura, spese e rischio del Fornitore. A nulla potranno valere eventuali giustificazioni in ordine ai danni subiti dai manufatti durante tali operazioni, compreso il trasporto, rimanendo a totale carico del Fornitore tutte le spese, nessuna eccettuata, per eventuali eliminazioni volte al ripristino dei prodotti alla conformità, finanche alla loro completa sostituzione.

Articolo 7 - Verifica della conformità

Pervenuta la comunicazione del RUP, l'Amministrazione provvede alla verifica della conformità della fornitura mediante propri incaricati, in contraddittorio con un rappresentante dell'Impresa.

Le operazioni di verifica di conformità avranno inizio entro il termine di 20 (venti) giorni dalla predetta comunicazione, e il termine per la conclusione delle stesse sarà stabilito dagli stessi incaricati della verifica. In ogni caso le operazioni di verifica devono essere completate entro il tempo previsto dall'art. 102, comma 3 del Codice.

La verifica è volta ad accertare la corretta esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente contratto nonché ai documenti citati all'articolo 2 e alle indicazioni/precisazioni fornite dal RUP in fase di controllo preventivo, al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali e dalle indicazioni emanate dal RUP.

Gli incaricati della verifica di conformità potranno emettere il relativo certificato con esito positivo, con esito negativo ovvero con esito positivo con adeguata riduzione di prezzo o, ancora, dichiarati rivedibili, a seguito di processo verbale redatto in contraddittorio con l'Impresa.

L'eventuale rivedibilità può essere disposta esclusivamente per imperfezioni di lieve entità riscontrate in quei materiali e/o nei manufatti che risultino non pienamente conformi ai requisiti stabiliti nel Capitolato. E ciò sempreché esse permettano di ricondurre la fornitura o parte di essa alle condizioni volute in contratto e agli allegati.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di accettare sia i manufatti, sia l'entità della riduzione del prezzo proposta dagli incaricati della verifica.

La "conformità con riduzione di prezzo" è emessa solo in presenza di manufatti che risultino avere imperfezioni e difformità giudicati di lieve entità e solo ove le deficienze siano tali da diminuirne il valore in minima misura - e comunque tali da non alterare le risultanze di gara - e sempreché essi siano pienamente utilizzabili allo scopo prefissato.

La reintegrazione degli manufatti dichiarati rivedibili o rifiutati dovrà aver luogo, in rapporto all'entità delle difformità riscontrate, entro un termine non superiore alla metà del tempi di esecuzione e consegna di cui all'art. 6 del presente contratto. In tal caso, costituendo tale termine aggiuntivo, comunque, ritardo nella consegna, verrà applicata, una penale giornaliera dell'1‰ (uno per mille) dell'importo complessivo netto contrattuale.

La reintegrazione per rivedibilità o per sostituzione in seguito a rifiuto non potrà aver luogo che una sola volta a meno che non venga esplicitamente autorizzata dall'Amministrazione una nuova sostituzione della merce rifiutata o una nuova concessione di rivedibilità.

In caso di mancata rappresentazione della fornitura non conforme nei termini stabiliti dall'Amministrazione, la stessa avrà facoltà, indipendentemente dall'applicazione della penale di cui all'art. 11, di procedere alla risoluzione del contratto e, conseguentemente, a incamerare l'intera cauzione e a segnalare il fatto all'ANAC.

Il certificato di verifica della conformità, benché approvato dall'Amministrazione Contraente, diverrà definitivo decorsi due anni dall'emissione dello stesso ai sensi dell'art. 102, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Tutti i materiali e componenti dei prodotti oggetto del presente contratto dovranno essere di prima qualità e non recare imperfezioni, vizi, difetti e difformità di qualunque genere e dovranno presentare caratteristiche di durabilità.

Le operazioni della verifica di conformità si svolgeranno secondo le modalità e i tempi previsti all'art. 8 del Capitolato tecnico.

Articolo 8 - Dichiarazione sedi di lavorazione

L'Impresa dichiara che la produzione dei manufatti avverrà presso lo stabilimento dell'Impresa _____, sito in _____ (____) – via _____, a partire dalla data di comunicazione dell'avvio dell'esecuzione del contratto.

Articolo 9 - Nomina referente

In attuazione di quanto stabilito dal Capitolato tecnico, il Fornitore nomina quale referente dell'Impresa il Sig. _____;

Articolo 10 - Accertamenti regolarità lavorazioni in fase di esecuzione

Questa Amministrazione, in relazione a quanto previsto dall'art. 31, comma 12, del Codice, potrà procedere a mezzo del RUP o eventuale altro personale dell'Amministrazione incaricato, nel tempo che riterrà opportuno, a visite presso lo stabilimento dove verranno realizzati i manufatti oggetto della fornitura al fine di accertare la regolarità delle lavorazioni in rapporto alle previsioni e prescrizioni contrattuali.

Tali verifiche potranno essere effettuate altresì con altri mezzi a discrezione del RUP, inclusa l'acquisizione anche per le vie brevi (posta elettronica certificata o ordinaria) di documentazione descrittiva e fotografica, attestazioni, dichiarazioni volte a rendere noto lo stato d'avanzamento della produzione.

La parti come sopra costituite, fermo restando quanto previsto nel periodo precedente, concordano nel richiamare, in tema di controlli delle lavorazioni, il principio di leale cooperazione al fine di raggiungere i livelli di qualità della fornitura, conformemente alle previsioni e prescrizioni contrattuali.

Articolo 11 - Penali

In caso di mancato rispetto dei termini temporali previsti, a qualsiasi titolo, sia nel presente atto che negli allegati facenti parte integrante dello stesso, l'Impresa sarà assoggettata, in via generale, al pagamento di una penale in misura giornaliera dell'1‰ (uno per mille) dell'intero importo contrattuale. L'importo complessivo delle penali non potrà comunque essere superiore al 10% dell'importo contrattuale, così come previsto al comma 4 dell'art. 113-bis del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva.

Nel caso in cui l'importo della penale superi il 10% dell'importo netto contrattuale la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno subito a causa dell'inadempimento stesso.

Raggiunto tale limite percentuale, l'Amministrazione avrà la facoltà, indipendentemente dall'applicazione delle penali, di dichiarare il Fornitore decaduto dal diritto di proseguire l'esecuzione della fornitura, nonché di incamerare l'intera cauzione senza che occorra alcun avviso di costituzione in mora o giudiziale diffidamento di segnalare il fatto all'ANAC, nonché di far eseguire, a conto e rischio del Fornitore stesso, anche mediante affidamento diretto, la provvista appaltata non eseguita, senza che occorra alcun avviso di costituzione in mora o giudiziale diffidamento.

Articolo 12 - Esclusioni penalità

Le penalità previste nei precedenti articoli non trovano applicazione nel caso in cui il ritardo dipenda da fatto dell'Amministrazione e/o da causa di forza maggiore. Si considerano cause di forza maggiore quelle derivanti da eventi eccezionali e imprevedibili, per i quali l'Appaltatore non abbia omesso le cautele atte a evitarli.

Articolo 13 - Garanzie del Fornitore

Il Fornitore s'impegna a garantire i manufatti oggetto della fornitura esenti da vizi, difetti, imperfezioni e difformità di qualunque genere, e più specificatamente nel pieno di rispetto di quanto previsto dal capitolato tecnico, fornendo ogni più ampia assicurazione in ordine alla presenza di caratteristiche qualitative e quantitative richieste dal Capitolato e alla loro durabilità nel tempo e, più in particolare, nella misura minima non inferiore a 24 mesi, come offerto in sede di gara, decorrenti dalla data del verbale di verifica di conformità della fornitura.

Il mancato adempimento da parte del Fornitore a prestare la garanzia nei termini, condizioni e modalità come sopra definiti e come specificatamente indicato nel Capitolato tecnico, comporta la piena refusione delle spese sostenute dall'Amministrazione per aver provveduto alla sostituzione della merce difettata. Il recupero di detta spesa potrà avvenire mediante la riduzione o completa estinzione di eventuali crediti vantati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione ovvero mediante escussione della polizza presentata a garanzia della rata di saldo di cui all'art. 22.

Per garantirsi in modo efficace, l'Amministrazione potrà anche prevedere la sospensione dei pagamenti dovuti al Fornitore che sia anche parzialmente inadempiente fino a quando non si sia messo in regola con i suoi obblighi contrattuali.

Articolo 14 - Materiali di imballaggio (se del caso)

I materiali di imballaggio, se specificatamente richiesti dal capitolato tecnico e prestazionale, rimarranno di proprietà dell'Amministrazione senza che all'Impresa competa alcun compenso o rimborso.

Articolo 15 – Pagamenti

Così come disposto dall'art. 35, comma 18 del Codice, l'Amministrazione si impegna a corrispondere all'appaltatore, a titolo di anticipazione, una somma nella misura prevista dal predetto articolo, qualora siano state soddisfatte tutte le condizioni di legge. Da parte sua, il Fornitore, si impegna a comunicare al RUP l'effettivo avvio delle prestazioni onde permettere al medesimo di poter verificare sul posto – senza escludere anche altre modalità di verifica, a sua insindacabile scelta – il concreto inizio della prestazione, di cui, il predetto Funzionario, è tenuto a rilasciarne attestazione. L'erogazione dell'anticipo è quindi subordinata all'attestazione da parte del RUP circa l'effettivo inizio della prestazione e alla presentazione, da parte del Fornitore, della garanzia fideiussoria bancaria/assicurativa e della fattura elettronica.

In via generale i pagamenti della fornitura sono effettuati direttamente dall'Amministrazione con mandato informatico, su presentazione di regolare fattura elettronica da emettersi successivamente all'emissione da parte del RUP del certificato di pagamento.

L'Amministrazione provvederà a liquidare l'importo della fattura nella misura del 95%, costituendo, il restante 5%, rata di saldo, che verrà corrisposta dietro presentazione di apposita fideiussione a garanzia della stessa secondo quanto disposto dall'art. 103, comma 6 del Codice

Diversamente, resta inteso che il termine per il pagamento della rata di saldo da parte dell'Amministrazione decorrerà dalla data di presentazione della citata fideiussione e che, nel periodo in cui il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato dichiarerà chiuso l'esercizio finanziario, non sarà possibile procedere a nessun pagamento, ancorché sia stata trasmessa tutta la documentazione necessaria per provvedervi. In quest'ultimo caso, il termine per l'effettuazione del pagamento del corrispettivo da parte dell'Amministrazione è aumentato fino a 60 giorni.

Il pagamento delle fatture avverrà, applicando il meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, sul conto corrente dedicato di cui al successivo articolo 24.

L'Impresa esenta l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti alle persone decadute dall'incarico, anche se ciò avvenga "*ope legis*" o per fatto previsto nell'atto di società e ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, ove la medesima Impresa non ne abbia dato tempestivamente notizia all'Amministrazione appaltante tramite PEC ovvero a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'Amministrazione si libera dalle proprie obbligazioni di pagamento con l'emissione del titolo di spesa (mandato informatico) in ragione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 123/2011.

Articolo 16 - Notifiche all'Impresa

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di fornitura sono fatte dal RUP ovvero dall'Amministrazione/stazione appaltante secondo le rispettive competenze.

L'Impresa s'impegna a portare a conoscenza per iscritto (anche per posta elettronica certificata) ogni variazione di domicilio e dell'indirizzo di posta elettronica certificata.

Articolo 17 - Osservanza di leggi e norme

La fornitura deve essere effettuata nell'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente contratto e relativi allegati sopra menzionati. Per quanto non previsto e, comunque, non indicato nei suddetti documenti, l'appalto è regolato dalle leggi e dai regolamenti di seguito riportati e che si intendono qui integralmente richiamati, conosciuti e accettati dall'Impresa aggiudicataria:

- codice civile;
- decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni (codice contratti pubblici);
- decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- legge 13 agosto 2010, n. 136;
- certificazioni UNI ISO;
- certificazioni CE;
- vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- leggi, decreti e circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione del servizio e normativa di settore.

Articolo 18 - Lavoratori dipendenti e loro tutela - Documento unico di regolarità contributiva - DURC

L'Impresa deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Qualora il D.U.R.C. riporti inadempienze, la Stazione appaltante agirà secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 5 del Codice.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Impresa, il Responsabile del procedimento provvederà in base all'articolo 30, comma 6 del Codice.

Articolo 19 - Interferenze illecite – Patti di integrità

INTERFERENZE ILLECITE – L'Impresa si impegna a dare immediata notizia alla Prefettura di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei propri confronti e nei confronti dei componenti la propria compagine sociale nonché dei rispettivi familiari.

L'Impresa si impegna, altresì, a denunciare all'Autorità giudiziaria o agli Organi di polizia ogni illecita richiesta di danaro, di prestazioni o di altra utilità o, comunque, ogni illecita interferenza nell'esecuzione della prestazione formulatagli anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti.

Dei fatti sopra richiamati l'Impresa darà immediata notizia – in qualunque forma (anche verbale) e in via riservata - a questa Amministrazione (Capo dipartimento e/o Direttore generale del personale e delle risorse).

PATTI DI INTEGRITA' – L'Impresa, conformando il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, si impegna a rilasciare per tutta la durata del contratto e ogni qualvolta richiesta dall'Amministrazione apposita dichiarazione attestante l'insussistenza dei fatti sopra richiamati che qualora fossero accertati dall'Amministrazione, con qualunque mezzo, potranno determinare la risoluzione del contratto in danno per violazione di obblighi essenziali.

L'Impresa, non avendo nulla da eccepire, dichiara espressamente di accettare le sue estese condizioni, fornendo ogni più ampia liberatoria affinché l'Amministrazione possa rivalersi sulla cauzione prestata.

Articolo 20 - Norme di sicurezza

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti del proprio personale, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento della fornitura oggetto del presente capitolato.

Articolo 21 - Cauzione definitiva a garanzia del contratto

Ai sensi dell'art. 103 del Codice, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento del contratto, l'Impresa ha costituito una garanzia complessiva pari a Euro _____ (_____) mediante polizza fidejussoria n. _____ emessa in data _____ da _____, con sede in _____ (____) - CAP _____ - Via _____ - autenticata nelle firme e nei poteri dal dott. _____, notaio in _____, in data _____ rep. n. _____.

Tale cauzione si intende a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell'Amministrazione contraente a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal contratto in relazione al medesimo.

La cauzione rilasciata a favore dell'Amministrazione contraente opererà per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali certificata dagli esiti positivi della verifica di conformità. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Impresa, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che, nel caso in cui si verifichi un inadempimento del fornitore (anche in caso di violazioni degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 19), l'Amministrazione contraente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali nei limiti dell'importo massimo previsto dalla normativa vigente.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata a favore dell'Amministrazione contraente dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione contraente.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione contraente ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

Articolo 22 - Garanzia a fine esecuzione

Come già indicato all'art. 15, a garanzia della definitività del certificato di verifica di conformità emesso dagli incaricati di accertare la conformità di cui all'art. 102 del Codice, l'Impresa è tenuta a

costituire, ai sensi dell'art. 103, comma 6 del Codice, una cauzione, ovvero una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, pari all'importo della rata di saldo individuata nell'ammontare del 5 % del valore netto contrattuale.

Il periodo di validità di tale cauzione dovrà essere pari al periodo della garanzia indicato all'art. 13.

Articolo 23 - Modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto e generalità delle persone delegate ad operare sul conto corrente

Il corrispettivo della fornitura sarà accreditato sul conto corrente intrattenuto dall'Impresa presso la Banca _____ – agenzia di _____ - IBAN _____.

La persona delegata ad operare sul predetto conto è il Sig. _____, nato a _____ (___) il _____ – Codice Fiscale: _____.

Il pagamento avverrà previa richiesta del documento unico di regolarità contributiva (articolo 6 del Regolamento generale) e verifica prevista dall'articolo 48-bis del d.p.r. 29 settembre 1973, 602, secondo le modalità di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 (Equitalia).

L'Impresa s'impegna a comunicare tempestivamente per iscritto gli eventuali cambiamenti circa le modalità di riscossione e i relativi estremi, tenendo conto di quanto previsto dalla già richiamata legge 136/2010.

L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Articolo 24 - Tracciabilità dei flussi finanziari – Articolo 3 legge 13.8.2010, n. 136

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 136/2010, l'Impresa si obbliga a rispettare, senza eccezione alcuna, quanto previsto dalla predetta normativa in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato puntuale adempimento a tale obbligo comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della citata legge 136/2010.

L'Impresa si obbliga, a mente di quanto previsto dall'articolo 3, comma 8 della legge 136/2010, a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con sub-contraenti, a pena di nullità, un'apposita clausola concernente l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. Tutte le parti, siano esse appaltatori, subappaltatori e/o sub-contraenti procedono, nell'ipotesi in cui vengano a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informando contestualmente l'Amministrazione e l'Ufficio territoriale del governo competente. Nell'ipotesi di subappaltatori e/o sub-contratti l'Impresa si obbliga a trasmettere all'Amministrazione oltre alle informazioni previste dalla normativa vigente (articolo 118 comma 11 del codice di contratti) e dal presente contratto, anche copia conforme del subappalto e/o sub-contratto per le verifiche di cui al presente articolo.

Articolo 25 - Subappalto e sub-contratti

Si dà atto che l'Impresa ha manifestato il proprio intendimento di avvalersi del subappalto, come previsto dall'art. 105 del codice dei contratti.

Il termine per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto a cura dell'Amministrazione contraente decorrerà solo esclusivamente dal momento in cui l'Impresa avrà depositato formalmente tutta la documentazione prevista dal citato art. 105 presso l'Amministrazione contraente.

Nell'ipotesi in cui l'Amministrazione contraente debba corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo ad esso spettante, il Fornitore produrrà all'Amministrazione copia

conforme della fattura emessa dal subappaltatore nei suoi confronti, accompagnata da idoneo documento, sottoscritto da entrambi i contraenti (Fornitore e subappaltatore), dal quale si evincono le effettive prestazioni eseguite dal subappaltatore, con relativa attestazione di regolarità e di buon esito.

(ovvero nel caso non sia stata presentata l'istanza di cui all'art. 105, comma 4, lett. b, del codice dei contratti):

Si dà atto che l'Impresa non ha manifestato l'intendimento di avvalersi del subappalto.

Articolo 26 - Esercizio del diritto di opzione

L'Amministrazione, come stabilito nella *lex specialis*, avrà la facoltà di esercitare, a proprio insindacabile giudizio, in rapporto alle proprie esigenze e interessi da perseguire, il diritto di opzione entro 36 mesi dalla data di stipula del presente contratto, richiedendo un'estensione della fornitura in argomento fino ad un massimo esercitare il diritto di opzione entro 36 mesi dalla stipula del contratto per un'ulteriore fornitura fino ad un massimo del 100% delle quantità del lotto aggiudicato. In tal caso, l'ulteriore fornitura dovrà avvenire agli stessi – o più favorevoli per l'Amministrazione - patti, prezzi e condizioni di cui al presente contratto. L'Impresa, in ogni caso, non potrà vantare alcuna pretesa, anche di natura risarcitoria, rimanendo l'esercizio di tale diritto di esclusiva competenza dell'Amministrazione che potrà anche non azionarlo, dando privilegio, per l'acquisizione di tali medesimi beni, ad altre procedure previste dalla disciplina vigente. Nell'ipotesi che dovessero verificarsi oggettivi impedimenti all'esecuzione della fornitura in opzione, gli stessi saranno valutati, al momento, in contraddittorio tra le parti.

Articolo 27 – Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione, per effetto di circostanze imprevedibili e non determinabili, si verifichi una variazione nel valore dei fattori produttivi che determini un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità con adeguamento compensativo dell'importo della fornitura ancora da eseguire.

A tal fine l'appaltatore inoltra all'amministrazione apposita istanza di aggiornamento del corrispettivo contrattuale. Il Responsabile del Procedimento, supportato dal D.E.C. ove presente, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato.

L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

Sino al 31 dicembre 2023 sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le forniture/servizi contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

E' possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.

E' altresì ammessa transazione ai sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Articolo 28 - Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 206 del Codice, l'Amministrazione esclude la competenza arbitrale intendendo adire in via esclusiva l'Autorità giudiziaria ordinaria. Il foro competente è esclusivamente quello di Roma.

Articolo 29 - Obblighi di riservatezza e segretezza

L'Impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza in occasione delle prestazioni contrattuali, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma non concerne i dati e le informazioni che siano o divengano di pubblico dominio o che già siano in possesso dell'Impresa nonché i concetti, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Impresa sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Amministrazione, parimenti, assume l'obbligo di non divulgare le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall'Impresa, nello svolgimento del rapporto contrattuale, come informazioni riservate. L'obbligo permane fino a che queste non divengano di pubblico dominio.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione contraente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. Il l'impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione contraente a seguito dell'inadempimento degli obblighi di riservatezza di cui sopra.

L'Impresa potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'impresa stessa a gare e appalti

Articolo 30 - Efficacia del contratto

Il presente contratto, vincolante per l'Impresa fin dalla sua sottoscrizione, impegnerà l'Amministrazione solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'efficacia del presente contratto è subordinato alle verifiche, attualmente in corso, dei requisiti di ammissibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 31- Risoluzione

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 12, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., nei seguenti casi:

- frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- ingiustificata sospensione della fornitura;
- subappalto non autorizzato;

- cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi di lavoro;
- mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- il verificarsi di una delle condizioni previste come causa di esclusione dell'art. 80 del Codice;
- perdita, in capo all'appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- violazione delle prescrizioni relative alla riservatezza;
- venir meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- violazione degli obblighi ed inosservanza delle disposizioni contenute nel patto d'integrità;
- in caso di mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- inadempienza da parte dell'appaltatore alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- in tutti gli altri casi espressamente previsti nel presente contratto e nelle vigenti disposizioni di legge.

Per la procedura di risoluzione si applicano le disposizioni di cui all'art. 108 del Codice

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 32 - Recesso

Nel corso dell'esecuzione del contratto l'Amministrazione contraente si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 109 del Codice, di recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso di 30 giorni mediante o altro mezzo equivalente. Le parti precisano che il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite sarà calcolato secondo quanto previsto dal richiamato art. 109, prendendo a riferimento l'importo netto contrattuale di cui al precedente articolo 4. Per fornitura già eseguita deve intendersi solo quella già approntata per la verifica di conformità di cui all'art. 8.

Articolo 33 - Cessione del contratto – cessione dei crediti

E' fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, anche in parte, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullità della cessione stessa.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Impresa nei confronti dell'Amministrazione contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura effettuata nel rispetto dell'art. 106, comma 13 del codice dei contratti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e nei suoi allegati. Il cessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, nonché quelli derivanti dall'applicazione della normativa in materia di rilascio del D.U.R.C e dall'applicazione dell'art. 48 – bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in materia di "verifiche Equitalia";

In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al cedente, ivi inclusa, a titolo

esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto dall'Impresa stessa.

In caso di violazione del divieto di cessione del contratto ovvero, in caso di cessione dei crediti in difformità dalle prescrizioni del presente articolo, l'Amministrazione contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c.

Articolo 34 - Ulteriori clausole risolutive espresse

L'irrogazione nei confronti dell'Impresa di sanzioni interdittive o di misure cautelari di cui al decreto legislativo n. 231/01 e s.m.i., che impediscano di contrarre con la Pubblica Amministrazione, comporta l'immediata risoluzione di diritto del presente rapporto contrattuale che è altresì condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi della vigente normativa (d.p.r. 445/2000) nonché in relazione alla sussistenza di una delle cause interdittive previste dal codice antimafia (d.lgs. 159/2011).

Articolo 35 - Prevenzione della corruzione

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Impresa dichiara di non avvalersi dell'attività lavorativa o professionale di dipendenti pubblici cessati dall'incarico da meno di tre anni e/o dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo.

Articolo 36 - Spese di contratto, di bolli e di servizio

Sono a carico dell'Impresa tutte le spese inerenti alla stipula ed esecuzione del presente atto, registrazione fiscale, bolli, diritti di segreteria, copie di atti, spese postali e di cancelleria e ogni altra spesa, comprese quelle eventualmente richieste dall'Impresa per sopralluoghi, liquidazioni di conti, certificati, ecc.

Articolo 37 - Norma di chiusura

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle specifiche tecniche a quanto allegato al presente atto e alle norme e regolamenti vigenti.

Richiesto io, Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente contratto, da me redatto su n. ____ pagine e n. ____ righe della presente pagina oltre le sottoscrizioni, e a chiara ed intelligibile voce ne ho dato lettura alle parti contraenti, le quali avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà, lo approvano e con me lo sottoscrivono, apponendo inoltre le prescritte firme marginali sui fogli e sugli allegati.

Il rappresentante dell'Amministrazione _____

L'impresa _____

L'ufficiale rogante _____

Approvazione espressa di clausole

La ditta dichiara di conoscere e di espressamente approvare, a norma dell'art. 1341 codice civile, le seguenti clausole:

- art. 6, con particolare riferimento alla responsabilità del fornitore in ordine ai danni occorsi ai manufatti durante le operazioni di consegna;
- art. 11, con particolare riferimento alla decadenza del fornitore dal proseguire il contratto in caso di raggiungimento del massimo delle penali;
- art. 15, con particolare riferimento all'impossibilità di dare corso al pagamento nel periodo di chiusura dell'esercizio finanziario decretato dal M.E.F.;
- art. 22, con particolare riferimento all'importo della rata di saldo del __%;
- art. 30, che subordina l'efficacia del contratto alla regolarità delle verifiche sui requisiti di ordine generale dell'Impresa;
- art. 31, risoluzione;
- art. 32, recesso.

L'Impresa _____